



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 30 settembre 2015 n.14

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 22 settembre 2015;
Vista altresì la deliberazione del Congresso di Stato n.31 della seduta del 3 ottobre 2005 e in particolare il Regolamento adottato con tale delibera e successivamente modificato con delibera del Congresso di Stato n.24 del 16 dicembre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI
REVISORI CONTABILI APPROVATO CON DELIBERA N. 31 DEL 3 OTTOBRE
2005 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA N.24 DEL 16
DICEMBRE 2010**

Art. 1

1. All'articolo 4 del Regolamento che disciplina la formazione professionale permanente degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Ogni iscritto è comunque tenuto a partecipare ad attività di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera a), organizzate nella Repubblica di San Marino almeno per un ammontare di ore non inferiore alla metà di quelle previste annualmente come obbligo minimo.”.

Art. 2

1. All'Allegato A) del Regolamento che disciplina la formazione professionale permanente degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, è inserita la seguente lettera D bis:

“D bis. La partecipazione effettiva alle Commissioni permanenti in seno agli Ordini Professionali, se svolta su base continuativa, ha un valore formativo massimo di 15 ore annue. Qualora tale attività venga resa in modo discontinuo ed occasionale, il valore formativo di essa viene valutato in base alla effettiva partecipazione alle riunioni, attestata mediante la rilevazione delle presenze, fermo restando il valore massimo di 15 ore annue attribuibile a tale attività.”.

Art. 3

1. Il disposto di cui al precedente articolo 1 si applica a partire dall'anno formativo 2016.
2. Il disposto di cui al precedente articolo 2 si intende valido a partire dall'anno formativo 2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini